



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il GIUDICE di PACE di SAVONA

SENTENZA. N.

del 13/7/2021

dep. 30/06/2020

Nella persona dell'Avv. Marco Tiby ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto:

OPPOSIZIONE A
SANZIONE AMMINISTRATIVA

nella causa recante il N. di R.G. 506/2020

promossa da:

rapp. da **Alessandria Globalconsumatori Onlus**

- ricorrente -

CONTRO

PREFETTO di SAVONA

- opposto -

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa (Verbale n.
09.12.2019 del Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polizia di Stato).



CONCLUSIONI per la **ricorrente**: “Voglia il Giudice di Pace, dichiarare illegittimo il verbale opposto. Vinte le spese.”

CONCLUSIONI per **parte opposta**: “Voglia il Giudice di Pace, respingere il ricorso.”

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

Premesso:

- destinataria del verbale in oggetto quale obbligata in solido, ha proposto opposizione contro detto atto contestato per violazione dell'art. 142 comma 8 Cds e con il quale veniva irrogata la sanzione di Euro 173,00 e la decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
- e ciò perché, a mezzo di apparecchio SICVe, omologato con decreto n. 3338 del 31.05.2017, veniva accertato dal Centro Nazionale Infrazioni, che il veicolo , il giorno 07.12.2019, alle ore 11,07 circolava sulla AA 10 Genova - Ventimiglia, al termine delle progressiva chilometrica 36.050 direzione Ovest (nel territorio del Comune di Albisola Superiore), alla velocità media di Km/h 131,26 (ridotta a 124,70 per la tolleranza di legge dei 5 Km/h) nonostante il limite di velocità di 110 Km/h imposto dalla segnaletica stradale;
- il ricorrente denuncia i seguenti vizi dell'accertamento: 1) difetto omologazione e di taratura dello strumento rilevatore; 2) illegittimità della tolleranza del 5% in luogo del 10% stabilita dall'art. 354 del reg. esec. Cds; 3) omessa indicazione del luogo della commessa violazione; 4) difetto di segnaletica di preavviso;
- l'autorità opposta si è costituita in giudizio sostenendo la correttezza dell'accertamento ed allegando documentazione;
- all'udienza del 16.07.2020 l'opposizione veniva decisa come da dispositivo.



Osserva:

- il ricorso può essere accolto nei limiti di una derubricazione delle violazioni al comma 7 dell'art. 142 Cds;
- tutti gli altri vanno respinti essendo indicati, nel verbale opposto, i riferimenti alla omologazione dello strumento (Decreto dirigenziale n. 3338 del 31.05.2017) e alla sua taratura periodica (effettuata, come da documentazione prodotta, in data 03.07.2019), nonché la presenza della segnaletica a norma di legge;
- infondato anche quello relativo alla mancata indicazione del luogo della commessa violazione trattandosi di violazione commessa nell'ambito di un tratto di autostrada della lunghezza di Km 4,397 considerata la velocità media del veicolo tra un punto di ingresso ed uno di uscita indicati entrambi con le rispettive chilometriche;
- va invece accolto il motivo relativo alla percentuale di tolleranza da applicare al fine di ridurre la misura della velocità, motivo che non conduce tuttavia ad annullare l'atto, ma solo alla derubricazione della violazione;
- infatti, il sistema tutor non va confuso con gli altri strumenti rilevatori della velocità (come l'autovelox o il velomatic) e rispetto ad esso non sorgono problemi di identificazione allorché sia nota l'autorità di polizia che procede all'accertamento;
- il SICVe (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety tutor, è un sistema di misurazione della velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri (nel caso di specie poco meno di 5), il quale si differenzia dal normale autovelox;
- dal punto di vista tecnico il SICV è formato da più fotocamere e conduttori "affogati" nell'asfalto, sia al punto di controllo iniziale, che a quello finale (posto, in questo caso, lungo l'AA A10 Genova - Ventimiglia) della sezione di strada sottoposta al controllo, i quali sono collegati ad un sistema computerizzato gestito a distanza dalla Polizia Stradale (nella specie, come risulta dalla intestazione del verbale, dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni);



- tuttavia, poiché la velocità cui fa riferimento il verbale di contestazione è quella media tenuta dal trasgressore nel tratto percorso e soggetto a controllo, il sistema non è in grado di determinare quale sia il luogo esatto in cui è stato superato il limite di velocità;
- la rilevazione della velocità media, tipica di questo strumento, può condurre, a volte, alla contestazione di sanzioni ingiuste o troppo gravose per l'utente della strada;
- tale evenienza può verificarsi allorché il conducente si trovi, ad esempio, costretto ad accelerare e superare il limite di velocità perché tallonato da un veicolo che proviene da tergo ad elevata velocità e chiede strada lampeggiando;
- in tali circostanze, l'utente della strada potrebbe trovarsi a rispondere di una violazione per colpa di un altro senza poterlo dimostrare;
- rilevando il passaggio in un prima e in un dopo, a distanza di qualche chilometro (4,3 Km, nella specie), il sistema non potrà mai dar contezza di una circostanza come questa, tra l'altro piuttosto frequente lungo i tratti autostradali;
- per contro, questo sistema appare più adeguato, rispetto agli strumenti fissi quali autovelox, traffiphot, velomatic, etc., a garantire una maggior tutela della circolazione stradale e la sua introduzione ha favorito una consistente quanto auspicata riduzione del tasso di incidentalità nei tratti autostradali in cui viene utilizzato;
- inoltre, l'utilizzo di tale strumento non può neppure condurre alla diffusa lamentela di essere utilizzato per "far cassa" così come accaduto, in talune occasioni, per i rilevatori della velocità istantanea collocati senza adeguata presegnalazione a presidiare limiti molto bassi lungo strade prive di oggettiva pericolosità;



- stante la particolarità del sistema di rilevazione, come detto, completamente diverso da quelli fissi appena citati (i quali consentono di collocare il superamento del limite di velocità in un dato istante e in un luogo preciso senza che il difetto di contestazione immediata pregiudichi l'eventuale diritto di difesa), la determinazione della velocità media finale deve essere individuata utilizzando la cautela già suggerita da alcuni Giudici di Pace (Viterbo nel 2008, Civita Castellana nel 2011); tali giudici hanno intuito come la riduzione di 5 Km/h o del 5%, prevista dal comma 2 dell'art. 345 del reg. exec. Cds per gli strumenti di rilevazione istantanea non si possa adattare ad una rilevazione basata sulla velocità media; essi hanno correttamente rinvenuto, proprio nello stesso disposto regolamentare, ma al comma successivo, la fonte normativa per correggere questa diversità;
- in breve, poiché la rilevazione della velocità tramite sistema Tutor/SICVe appare del tutto assimilabile a quella, pur consentita dalla legge, effettuata tramite il controllo delle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali; pertanto, a questa fattispecie, in termini di percentuale di tolleranza, deve, per analogia, farsi riferimento;
- la disposizione stabilisce un criterio progressivo, laddove "associa" alla determinazione della velocità un "errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, al 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 Km/h, ovvero pari a 70 Km/h ed inferiore a 130 Km/h ovvero pari o superiore a 130 Km/ora";
- applicando tale criterio alla fattispecie in esame la riduzione del 10% consente di pervenire ad una velocità di 118,134 Km/h essendo quella effettiva media pari a 131,26;
- l'applicazione di tale riduzione non conduce, nel caso di specie, ad annullare il verbale, ma ad operare la derubricazione delle violazioni al comma 7 dell'art. 142 Cds fissando la sanzione, tenuto conto del superamento del limite, nella misura di Euro 58,00 (al minimo di Euro 42,00 si aggiungono due euro a chilometro sopra il limite) e senza decurtazione di punti dalla patente, fatte salve le spese di notifica e accertamento pari a Euro 16,38;



- questa soluzione (compresa la rimodulazione della sanzione), con riferimento alla specificità del caso concreto, appare un giusto contemperamento idoneo a salvaguardare, da un lato, l'esigenza della certezza nella rilevazione tenendo conto della peculiarità di essa (velocità media e non istantanea) e, dall'altro, il rispetto dei limiti di velocità posti a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale;
- configurando la derubricazione un' ipotesi di soccombenza reciproca, le spese vanno compensate.

PQM

Visto l'art. 7 D.lvo 150/11;

- in parziale accoglimento del ricorso, derubrica le violazioni al comma 7 dell'art. 142 Cds con Euro 58,00 di sanzione, oltre spese di notifica pari a Euro 16,38 per spese di notifica e accertamento, senza decurtazione di punti dalla patente;
- compensa le spese.

Savona, 13.07.2020

Il Giudice di Pace

Marco Tiby

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elise PREFUJO

Depositato in Cancelleria
Savona, 30/11/2020

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elise PREFUJO